

**AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI**  
Via del Terminillo, 42 – 02100 – Rieti - C.F. e P.I. 00821180577  
Tel. 0746-2781 – PEC: asl.rieti@pec.it – www.asl.rieti.it

**Direttore Generale: Dott.ssa Marinella D’Innocenzo**  
Decreto Presidente Regione Lazio n. T00215 del 21.11.2017  
Deliberazione n. 1/D.G. del 06/12/2017

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 1134 del 20 DIC. 2019**

**STRUTTURA PROPONENTE U.O.C. TECNICO PATRIMONIALE**

Oggetto: *Corresponsione diretta, a titolo sostitutivo ex art. 5 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., delle retribuzioni arretrate al Responsabile di Commessa – Sig. M. C. – ed alle società subappaltatrici S.I.R.T.A. S.r.l. e Marrocco Elevators S.r.l. della società Olicar Gestione S.r.l. – assuntore del Contratto d’Appalto “Multiservizio Tecnologico e Fornitura Vettori Energetici”.*

Estensore: Dott. Roberto Grillo

Il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell’art.1 della L. n° 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, L. n.165/2001, nonché garantendo l’osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all’art.1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta altresì che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell’Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell’art.1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii..


Responsabile del Procedimento: Ing. Antonino Germolè

Data 20.12.2019

Firma 

Il Dirigente della UOC: Ing. Antonino Germolè

Data 20.12.2019

Firma 

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui imputare la spesa: DUERSI

Autorizzazione: AUT. 9/2019

Data 20/12/2019

Dott.ssa Antonella Rossetti Firma 


Parere del Direttore Amministrativo

Dott.ssa Anna Petti

favorevole

non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)

Data 20/12/2019

Firma 


Parere del Direttore Sanitario f.f.

Dr. Gennaro d’Agostino

favorevole

non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)

Data 20/12/2019

Firma 

## **IL RESPONSABILE DELLA U.O.C. TECNICO PATRIMONIALE**

### **PREMESSO** che:

- con determinazione n. G.17434 del 30/12/2015, la Regione Lazio ha aggiudicato la gara centralizzata comunitaria, suddivisa in lotti, indetta con determinazione n. G04546 del 9 aprile 2014, per il servizio denominato *"multiservizio tecnologico e fornitura vettori energetici agli immobili in proprietà o nella disponibilità delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio"*;
- il lotto n. 2 della gara regionale è stato aggiudicato al Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito da Olicar S.p.A. (mandataria) e Enel SI S.r.l. (mandante);
- con deliberazione del direttore Generale n. 1346 del 21.11.2016, la ASL di Rieti ha recepito la suddetta aggiudicazione e, il 13.12.2016, la ASL di Rieti e la Olicar S.p.A. (in qualità di mandataria del citato R.T.I.) hanno sottoscritto il contratto di appalto per il multiservizio tecnologico e la fornitura vettori energetici agli immobili in proprietà o nella disponibilità delle ASL di Rieti;
- il 07.02.2017, la ASL di Rieti e la Olicar S.p.A. hanno sottoscritto il processo verbale di consegna dell'appalto in cui l'Assuntore ha dichiarato *"di essere perfettamente edotto dei suoi obblighi e di accettare la formale consegna dei servizi di cui trattasi"*;
- il 21.03.2017, la Olicar S.p.A. ha stipulato un contratto di affitto di ramo di azienda con la società, di nuova costituzione, Olicar Gestione S.r.l. alla quale ha ceduto, in affitto, il ramo inerente le commesse pubbliche e private tra cui rientra il contratto in oggetto. Successivamente alla stipula del contratto di affitto di ramo d'azienda, in data 8.05.2017, la Olicar S.p.A. ha depositato presso il Tribunale di Asti un ricorso per concordato preventivo con riserva, ai sensi dell'art. 161, sesto comma, L.F.;
- con nota del 30.10.2019, Olicar Gestione S.r.l. ha comunicato alla ASL il recesso dall'ATI della mandataria Enel Si S.r.l. e, confermando di essere in possesso in proprio dei requisiti richiesti per lo svolgimento di tutti i servizi oggetto del Contratto, ha assunto in proprio tutte le obbligazioni di cui al Contratto di appalto;

### **CONSIDERATO** che:

- nel corso dell'esecuzione dell'appalto la società Olicar Gestione S.r.l. è incorsa ripetutamente in una serie di inadempimenti contrattuali;
- a seguito dell'istruttoria effettuata il D.E.C., con nota prot. 65548 del 20.11.2019, ha formulato la contestazione degli addebiti alla Olicar Gestione S.r.l. assegnando a quest'ultima un termine di 15 giorni per la presentazione di controdeduzioni al RUP, secondo quanto disposto dal comma 2 dell'art. 136 D.lgs. 163/2006;

### **RILEVATO** che:

- con note del 21 e 22 ottobre 2019 le OO.SS. hanno informato quest'amministrazione di reiterate inadempienze, da parte della società Olicar Gestione S.r.l., relativamente al pagamento degli stipendi nei confronti dei lavoratori impiegati nell'esecuzione del contratto, chiedendo l'intervento sostitutivo ex art. 5 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.;
- con nota prot. n. 307 del 04.11.2019 la società Marrocco Elevators S.r.l. ha informato quest'amministrazione di reiterate inadempienze, da parte della società Olicar Gestione S.r.l., per il mancato pagamento di diverse fatture relative all'espletamento della manutenzione ordinaria e straordinaria, in regime di subappalto e sub-affidamento, sugli impianti elevatori di quest'Azienda negli anni 2018-2019, per un totale di € 50.286,63; la predetta società ha altresì richiesto a questa S.A. il pagamento diretto degli importi dovuti per le prestazioni eseguite;



**Oggetto:** *Corresponsione diretta, a titolo sostitutivo ex art. 5 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., delle retribuzioni arretrate al Responsabile di Commessa – Sig. M. C. – ed alle società subappaltatrici S.I.R.T.A. S.r.l. e Marrocco Elevators S.r.l. della società Olicar Gestione S.r.l. – assuntore del Contratto d'Appalto "Multiservizio Tecnologico e Fornitura Vettori Energetici".*

Pag. 3 di 7

- con nota del 05.11.2019 la società SIRTA S.r.l. ha informato quest'amministrazione di reiterate inadempienze, da parte della società Olicar Gestione S.r.l., relativamente al pagamento di diverse fatture, relative all'espletamento, in regime di subappalto, della manutenzione ordinaria e straordinaria sulle apparecchiature UPS installate presso i presidi di quest'Azienda negli anni 2018-2019, per un totale di € 55.481,61; la predetta società ha altresì richiesto a questa S.A. il pagamento diretto degli importi dovuti per le prestazioni eseguite;
- quanto sopra sta determinando notevoli ai dipendenti e a quest'Azienda per le inevitabili ripercussioni sulla qualità del servizio;

DATO ATTO che questa Amministrazione, nell'ambito delle proprie prerogative di stazione appaltante:

- con nota prot. n. 61113/19 del 29.10.2019 ha invitato la Olicar Gestione S.r.l. al pagamento delle retribuzioni arretrate al personale impiegato nell'esecuzione del contratto assegnando il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione – ex art. 5 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.;
- con note successive prot. n. 63448/19 del 11.11.2019 e n. 64070/19 del 13.11.2019 ha invitato la Olicar Gestione S.r.l. al pagamento degli importi dovuti alle società subappaltatrici, rispettivamente Marrocco Elevators S.r.l. e S.I.R.T.A. S.r.l., assegnando il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento delle comunicazioni – ex art. 5 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che la società appaltatrice, Olicar Gestione S.r.l., non ha dato riscontro alle soprarichiamate note nei termini perentori assegnati;

PRESO ATTO che, dalle informazioni in possesso di questa S.A., risultano corrisposti gli stipendi al personale dipendente, ma non quelli dovuti al Responsabile di Commessa – dipendente Manitalidea S.p.A. in distacco presso Olicar Gestione S.r.l. ex art. 30 del D. Lgs. 276/2003;

DATO ATTO altresì che, visto il mancato riscontro alle note soprarichiamate, con nota prot. n. 69273/19 del 10.12.2019, quest'Azienda ha informato la Olicar Gestione S.r.l. della volontà di procedere al pagamento diretto di quanto ancora non corrisposto nei confronti del personale e dei subappaltatori e subfornitori, assegnando un ulteriore termine di giorni 3 (tre) per la trasmissione di documentazione utile alla corretta quantificazione del credito vantato dai soggetti citati in narrativa derivante dalle prestazioni eseguite, ovvero a produrre delle controdeduzioni debitamente motivate;

TENUTO CONTO che entro il termine assegnato non è pervenuta alcuna comunicazione né di assenso né di contestazione formale circa la fondatezza della richiesta di questa ASL;

CONSTATATO che

- il comportamento gravemente inadempiente di Olicar Gestione S.r.l. sta compromettendo l'erogazione di servizi sanitari essenziali e mette a rischio la sicurezza degli utenti e degli operatori;
- è interesse e obbligo di quest'Amministrazione non solo garantire l'efficienza, la regolarità e la continuità del servizio di che trattasi, ma anche il rispetto dei fondamentali diritti, quale il pagamento dello stipendio del personale impiegato nell'appalto e delle prestazioni erogate dai subappaltatori e dai subfornitori;

VISTO l'art. 1676 del Codice Civile che dispone: *"coloro che, alle dipendenze dell'appaltatore, hanno dato la loro attività per eseguire l'opera o per prestare il servizio possono proporre azione*

**Oggetto:** *Corresponsione diretta, a titolo sostitutivo ex art. 5 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., delle retribuzioni arretrate al Responsabile di Commessa – Sig. M. C. – ed alle società subappaltatrici S.I.R.T.A. S.r.l. e Marrocco Elevators S.r.l. della società Olicar Gestione S.r.l. – assuntore del Contratto d’Appalto “Multiservizio Tecnologico e Fornitura Vettori Energetici”.*

Pag. 4 di 7

*diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda”;*

RITENUTO che è principio legale affermato che “*per i contratti pubblici di appalto relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni o dei contributi dovuti al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, i lavoratori e le imprese possono avvalersi degli speciali strumenti di tutela previsti dal D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., le cui modalità di utilizzazione sono determinate dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (recante il Regolamento di esecuzione ed attuazione del suddetto codice)”;*

RICHIAMATO l’art. 5 del D.P.R. 207/2010 che disciplina l’*“Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza retributiva dell’esecutore e del subappaltatore”;*

TENUTO CONTO della mancata trasmissione da parte di Olicar Gestione S.r.l. delle fatture quietanzate dei subappaltatori per l’anno 2018, più volte richieste e sollecitate, con determinazione dirigenziale n. 1585 del 31.07.2019 si è proceduto ad effettuare una trattenuta di € 502.528,39 a valere sulla fattura n. 101402 del 31.03.2019 (competenze I Trimestre 2019) per l’eventuale pagamento diretto di questi ultimi;

RILEVATO che:

- le spettanze dovute al Responsabile di Commessa relative alle mensilità di Agosto, Settembre, Ottobre e Novembre 2019 come da buste paga trasmesse dai sindacati e dallo stesso dipendente ammontano ad € 9.956,00 (al netto degli oneri previdenziale e sociali);
- le spettanze dovute alla società subappaltatrice Marrocco Elevators S.r.l., per la manutenzione sugli impianti elevatori, ammontano ad € 50.286,63 al netto di IVA (istanza del 04.11.2019);
- le spettanze dovute alla società subappaltatrice S.I.R.T.A. S.r.l., per la manutenzione apparecchiature U.P.S., ammontano ad € 55.481,61 al netto di IVA (istanza del 05.11.2019);

RITENUTO opportuno, alla luce delle motivazioni riportate in narrativa, di dover procedere alla corresponsione diretta, a titolo sostitutivo ex art. 5 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., dell’importo pari ad € 115.724,24 come di seguito dettagliato:

- € 9.956,00 al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali relative alle retribuzioni arretrate al Responsabile di Commessa, come si evince dalle buste paga agli atti di questa UOC;
- € 50.286,63 al netto di IVA in favore della società subappaltatrice Marrocco Elevators S.r.l.;
- € 55.481,61 al netto di IVA in favore della società subappaltatrice S.I.R.T.A. S.r.l.;

DATO ATTO che la corresponsione di quanto sopra, a titolo sostitutivo, trova copertura nelle somme accantonate, in un’ottica prudenziale, a valere sulla fattura n. 101402 del 31.03.2019;

PRECISATO che il pagamento alle società subappaltatrici S.I.R.T.A. S.r.l. e Marrocco Elevators S.r.l., qualificabile quale delegazione di pagamento *ex lege*, è condizionato alla trasmissione, da parte delle stesse, della documentazione relativa alla dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari – ex all’art. 3 della Legge n. 136/2010 – corredata da copia conforme delle fatture emesse nei confronti dell’appaltatore;

**Oggetto:** *Corresponsione diretta, a titolo sostitutivo ex art. 5 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., delle retribuzioni arretrate al Responsabile di Commessa – Sig. M. C. – ed alle società subappaltatrici S.I.R.T.A. S.r.l. e Marrocco Elevators S.r.l. della società Olicar Gestione S.r.l. – assuntore del Contratto d’Appalto “Multiservizio Tecnologico e Fornitura Vettori Energetici”.*

Pag. 5 di 7

VISTO il D.lgs 163/2006 e ss.mm.ii. ed il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., applicabili *ratione temporis*;

VISTO il Contratto d’Appalto sottoscritto il 13 dicembre 2016 stipulato con la società Olicar Gestione S.r.l.;

DATO ATTO che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità;

VISTO il D.L.vo 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

### PROPONE

1. DI LIQUIDARE la somma pari ad € 141.183,57 IVA inclusa, accantonata con determinazione dirigenziale n. 1585 del 31.07.2019, a valere sulla fattura n. n. 101402 del 31.03.2019 emessa dalla società Olicar Gestione S.r.l.;
2. DI PROCEDERE alla corresponsione diretta, a titolo sostitutivo ex art. 5 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., dell’importo pari ad € 115.724,24 come di seguito dettagliato:
  - € 9.956,00 al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali relative alle retribuzioni arretrate al Responsabile di Commessa come si evince dalle buste paga agli atti di questa UOC;
  - € 50.286,63 al netto di IVA in favore della società subappaltatrice Marrocco Elevators S.r.l.;
  - € 55.481,61 al netto di IVA in favore della società subappaltatrice S.I.R.T.A. S.r.l.;
3. DI DARE ATTO che la corresponsione di quanto sopra, a titolo sostitutivo, trova copertura nelle somme precedentemente accantonate, in ottica prudenziale, a valere sulla fattura n. 101402 del 31.03.2019;
4. DI PRECISARE che il pagamento alle società subappaltatrici S.I.R.T.A. S.r.l. e Marrocco Elevators S.r.l., qualificabile quale delegazione di pagamento *ex lege*, è condizionato alla trasmissione, da parte delle stesse, della documentazione relativa alla dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari – ex all’art. 3 della Legge n. 136/2010 – corredata da copia conforme delle fatture emesse nei confronti dell’appaltatore;
5. DI DISPORRE l’invio del presente atto alla U.O.C. Economico Finanziaria per i provvedimenti di liquidazione e pagamento degli importi indicati;
6. DI DARE ATTO altresì che con l’adozione del presente atto non derivano oneri a carico di quest’Amministrazione;
7. DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nell’Albo Pretorio on-line aziendale ai sensi dell’art. 32, comma 1, della Legge 18.09.2009, n. 69 e del D. Lgs. 14.03.2013 n. 33;

in oggetto

per esteso



**Oggetto:** *Corresponsione diretta, a titolo sostitutivo ex art. 5 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., delle retribuzioni arretrate al Responsabile di Commessa – Sig. M. C. – ed alle società subappaltatrici S.I.R.T.A. S.r.l. e Marrocco Elevators S.r.l. della società Olicar Gestione S.r.l. – assuntore del Contratto d'Appalto "Multiservizio Tecnologico e Fornitura Vettori Energetici".*

Pag. 6 di 7


## **IL DIRETTORE GENERALE**

Preso atto che:

- il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, L. n. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta, altresì, che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art. 1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii.;
- il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario f.f. hanno espresso parere positivo con la sottoscrizione dello stesso;

## **DELIBERA**

- di approvare la proposta di cui trattasi che qui si intende integralmente riportata;
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art.30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt.21 e 22 della L.R. 45/96.

  
Il Direttore Generale  
Dott.ssa Marinella D'Innocenzo



La presente Deliberazione è inviata al Collegio Sindacale

in data 23 DIC, 2019

La presente Deliberazione è esecutiva ai sensi di legge

dal 23 DIC, 2019

La presente Deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line aziendale  
ai sensi dell'art.32, comma 1, L.18.09.2009, n.69 e del D.Lgs. 14.03.2013 n.33

in oggetto

per esteso

in data 23 DIC, 2019

Rieti li 23 DIC, 2019

IL FUNZIONARIO

*Simone Giacomini*